



Cobas-CodiR
COMITATO NAZIONALE LAVORATORI



Comunicato stampa

Regione: la nuova legge sul precariato ha profili di incostituzionalità.

Palermo, 23 dicembre 2011

L'ultima legge approvata all'unanimità dall'Assemblea regionale siciliana (seduta del 22 dicembre 2011: "Misure in materia di personale della regione siciliana e di contenimento della spesa – d.l. 828, 563, 824/a"), ora al vaglio del Commissario dello stato, crea seri dubbi di legittimità costituzionale.

Alcune delle norme approvate ieri dall'Ars, infatti, sono solo la riproposizione di norme già impugnate l'anno scorso dall'ex Commissario dello Stato, Michele Lepri Gallerano, che tentavano di eludere gli effetti del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 (cd. Legge Brunetta).

Inoltre, anche secondo la recente giurisprudenza della Corte Costituzionale sarebbe illegittima la riserva solamente del 30% di posti destinata al pubblico concorso.

<<Assistiamo quindi all'ennesima farsa del governo regionale che continua a prendere in giro non solo i precari ma anche tutti i disoccupati e i cittadini siciliani, considerato che anche il nuovo Commissario dello Stato, Carmelo Aronica, non potrà non censurare i profili di illegittimità della norma in questione. Sfugge il motivo per cui l'esecutivo regionale abbia deciso di continuare a seguire una strada già segnata che, oltre a rischiare di essere l'ennesima presa in giro nei confronti dei precari, viene vissuta dai dipendenti di ruolo come una mortificazione delle proprie aspettative di carriera e che, comunque, rappresenta uno schiaffo per tutti i disoccupati senza santi in paradiso>>.

Nell'impugnativa dell'art. 51 (d.l. n. 471- 471bis- 471ter dal titolo "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010", approvato nella seduta dell'A.R.S. del 1/5/2010 2010 - <http://www.comstasicilia.it/impugnativa/IMPUGNATIVETERESA21DICEMBRE2010/impugnativa%20ddl471.htm>) il Commissario dello Stato evidenziava che le norme fossero «in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione (.....) «l'eventuale applicazione della norma regionale configurerebbe pertanto una modalità di accesso riservato lesivo del principio del concorso pubblico quale strumento ineludibile di ingresso al pubblico impiego come più volte ribadito da costante e consolidata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis sentenze n. 205/2004, n. 159/2005, n. 190/2005 e n. 205/2006) (.....) Peraltro, le procedure di stabilizzazione previste dalla legge n. 296/2006 devono ormai ritenersi superate per effetto delle previsioni create dall'art. 17, commi da 10 a 13 del decreto legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 che con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche stabiliscono nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva di posti».

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, «la regola del pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi» (sentenza n. 194 del 2002). La natura comparativa e aperta della procedura è, infatti, elemento essenziale del concorso pubblico, come la Corte Costituzionale ha più volte ribadito (sentenze n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 215 del 2009, n. 363 del 200, n. 205 del 2006).